

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 19 luglio 2007

tra

Intesa Sanpaolo S.p.A.

e le

OOSS

nella loro qualità di Fonti Istitutive del Fondo Aggiuntivo di Previdenza Aziendale a capitalizzazione per il personale dipendente del Banco Ambrosiano Veneto (d'ora innanzi, FAPA BAV)

premessi che:

- nel corso del 2005 Banca Intesa S.p.A. -che, a far tempo dal 1° gennaio 2007, in seguito all'incorporazione del Sanpaolo IMI S.p.A., ha assunto denominazione di Intesa Sanpaolo S.p.A.- e le OOSS, nella loro qualità di Fonti Istitutive del Fondo Aggiuntivo di Previdenza Aziendale per il personale dipendente da Banca Intesa e da società controllate e collegate del Gruppo Intesa, hanno modificato formalmente e sostanzialmente lo Statuto del Fondo stesso -che ha conseguentemente assunto la denominazione di Fondo Pensioni per il Personale non Dirigente delle Aziende del Gruppo Bancario Intesa (d'ora innanzi ex FAPA di Gruppo)-, adeguandone la configurazione sul piano normativo e funzionale a una dimensione continuamente crescente;
- successivamente, nel mese di dicembre dello stesso anno 2005, l'assemblea dei Soci dell'ex FAPA di Gruppo ha approvato tale Statuto, che è stato poi approvato con modifiche anche dall'Autorità tutoria (Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione) in data 27 luglio 2006;
- l'art. 16 lett. g) del medesimo Statuto prevede espressamente, tra le attribuzioni del Consiglio di Amministrazione del Fondo, la possibilità di deliberare in ordine alla continuazione della gestione mediante polizze già in essere con primarie compagnie assicurative nei confronti di associati che abbiano già in corso detti piani previdenziali;

e considerato che:

- il FAPA BAV è un fondo a capitalizzazione individuale ed a contribuzione definita avente lo scopo, ai sensi dell'art. 3 del vigente Statuto, di assicurare ai dipendenti non dirigenti dell'ex Banco Ambrosiano Veneto S.p.A. un trattamento previdenziale aggiuntivo rispetto a quello previsto dalle assicurazioni generali obbligatorie o da eventuali accordi nazionali validi per il personale del settore del credito, con investimenti delle disponibilità effettuati mediante polizze con primarie compagnie di assicurazione ovvero mediante convenzioni con i soggetti autorizzati dalla legge;
- il Banco Ambrosiano Veneto S.p.A. è stato incorporato in Banca Intesa S.p.A. -oggi Intesa Sanpaolo S.p.A.- con decorrenza ed effetto dal 1° gennaio 2001 ed il FAPA BAV è pertanto, a far tempo da tale data, un fondo chiuso a nuove iscrizioni;
- il trasferimento all'ex FAPA di Gruppo delle posizioni previdenziali degli iscritti al FAPA BAV, oltre a determinare economie di costo nella gestione amministrativa, consentirà loro, alla luce del predetto nuovo Statuto, di avere l'opportunità di diversificare l'investimento rispetto alla pur positiva esperienza maturata presso il Fondo stesso con l'attuale linea assicurativa, potendo costoro optare anche per i differenti comparti di gestione finanziaria previsti dall'ex FAPA di Gruppo e accedendo altresì a prestazioni aggiuntive in caso di loro inabilità al lavoro e consentendo di fruire di prestazioni aggiuntive ai soggetti aventi diritto per legge in caso di loro premorienza;

si è convenuto quanto segue:

1. le premesse e le considerazioni che precedono formano parte integrante del presente accordo;

2. a far tempo dal 1° ottobre 2007 le Parti decidono di avvalersi dell'ex FAPA di Gruppo per assicurare agli iscritti al FAPA BAV il trattamento pensionistico di previdenza complementare, salvo quanto previsto al successivo punto 3.

Conseguentemente si procederà al trasferimento presso il predetto ex FAPA di Gruppo delle relative posizioni di previdenza complementare. Più in particolare a far tempo dal 1° ottobre 2007 saranno anzitutto aperte presso l'ex FAPA di Gruppo nuove posizioni su cui verrà versata per i lavoratori:

- a. iscritti al FAPA BAV prima del 28 aprile 1993, la contribuzione, nella misura già in essere, vale a dire nella misura del 4,30% a carico della Banca, con un minimo del 2,35% a carico del lavoratore, a valere sulla retribuzione assunta a base per il calcolo del Trattamento di Fine Rapporto;
 - b. iscritti al FAPA BAV dal 28 aprile 1993, la contribuzione, nella misura già in essere, vale a dire nella misura del 3% a carico della Banca, con un minimo del 2% a carico del lavoratore, a valere sulla retribuzione assunta a base per il calcolo del Trattamento di Fine Rapporto;
3. gli iscritti al FAPA BAV che non intenderanno trasferire la posizione all'ex FAPA di Gruppo potranno scegliere di riscattare la loro posizione individuale ovvero di trasferirla ad un Fondo pensione aperto o ad una forma pensionistica individuale, con esclusione di ogni contribuzione a carico dell'azienda;
 4. In attuazione di quanto convenuto nei punti precedenti:
 - l'adesione all'ex FAPA di Gruppo degli iscritti al FAPA BAV con il relativo trasferimento delle posizioni potrà essere richiesta a far tempo dal 25 luglio e fino a tutto il 30 settembre p.v.; entro tali termini dovrà essere esercitata anche l'opzione alternativa del trasferimento della posizione ad un Fondo pensione aperto o ad una forma pensionistica individuale ovvero del riscatto. Ove nessuna opzione fosse esercitata entro la predetta scadenza, si considererà esercitata, per il principio del silenzio assenso, la scelta per l'iscrizione all'ex FAPA di Gruppo, con adesione alla linea di investimento assicurativa;
 - il FAPA BAV darà corso al trasferimento delle posizioni degli aventi titolo di cui sopra, secondo le opzioni da loro espressamente esercitate o in base al loro silenzio assenso, nei tempi tecnici necessari, curando per gli iscritti interessati la voltura all'ex FAPA di Gruppo della polizza assicurativa in essere con SAI-Fondiarie Assicurazioni.

DICHIARAZIONE DELLE PARTI

Le Parti si danno atto che gli iscritti al FAPA BAV in possesso dei requisiti di "vecchio iscritto" in base alla vigente normativa previdenziale, mantengono detta qualità in caso di trasferimento della loro posizione previdenziale all'ex FAPA di Gruppo, a un Fondo pensioni aperto o ad una forma pensionistica individuale.